



UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO

ACCORDO QUADRO TRA

L'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" (d'ora innanzi: UNINETTUNO), C.F. 97394340588, con sede in Corso Vittorio Emanuele II n.39, 00186 Roma, in persona del Presidente, la Prof.ssa Maria Amata Garito, nata ad Albi (CZ) il 17/10/1946 C.F. GRTMMT46R57A155C, domiciliata per la carica in Roma presso la sede dell'Università;

E

ASSIDIPOST Federmanager (d'ora innanzi: Associazione), CF 97122730589, con sede in Via Ravenna 14, 00161 Roma in persona del Segretario Generale dott. Lorenzo Urbano, che firma per assenso e accettazione il presente atto;

(Nel seguito, congiuntamente "le Parti")

PREMESSO

- Che con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15/04/2005, n. 87, è stata istituita l'Università Internazionale UNINETTUNO, Università Telematica non statale, abilitata ai sensi del D.M. 17/04/2003, a rilasciare titoli accademici;
- Con D.M. 15/04/2005 è stato approvato lo Statuto dell'Università Internazionale UNINETTUNO, pubblicato in GU "Serie Generale n. 109" del 12/05/2005;
- Con D.R. n. 1 del 09/01/2012 è stato emanato il nuovo Statuto dell'Università Internazionale UNINETTUNO pubblicato in "GU" del 26/01/2012;
- Che ai sensi dell'art. 1 comma 2 dello Statuto missione dell'UNINETTUNO è lo svolgimento delle attività di ricerca, di studio e formazione a distanza, secondo i criteri e i requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 17/04/2003 e relativo allegato tecnico;
- Che l'UNINETTUNO, nell'adempimento di tale missione, adotta le iniziative più efficaci, atte a rendere accessibili a distanza l'istruzione superiore, la formazione continua e l'aggiornamento professionale, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;
- Che l'UNINETTUNO agisce con piena autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione e nell'ambito delle leggi dello Stato e della normativa dell'Unione Europea;

- Che l'UNINETTUNO istituisce appropriati strumenti di controllo e di verifica atti ad espletare tale autonomia di azione in modo da garantire l'efficienza operativa, la trasparenza e la pubblicità delle procedure e delle decisioni;
- Che l'UNINETTUNO in virtù del D.R. n. 1 del 9 gennaio 2012, pubblicato nella G.U. del 26 gennaio 2012, ha la facoltà di sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati;
- Che l'UNINETTUNO è dotata di un corpo docente formato da professori universitari, da ricercatori e da esperti qualificati secondo le vigenti disposizioni, che impartiscono gli insegnamenti dei corsi di studi previsti dal Decreto Istitutivo;
- Che l'UNINETTUNO, conformemente da quanto previsto dal Decreto Istitutivo, offre anche Master e corsi di specializzazione professionale;
- Che l'UNINETTUNO può attivare apposite strutture, quali i Poli tecnologici, onde favorire la fruizione dell'insegnamento a distanza, anche in sedi decentrate;
- Che l'Associazione intende favorire la formazione avanzata dei dirigenti e Quadri iscritti ad ASSIDIPOST-Federmanager.

TANTO PREMESSO

Tra le Parti come sopra costituite si conviene e si pattuisce quanto segue:

Art. 1 Premesse

La Premessa è parte integrante del presente atto e ne forma inscindibile contesto.

Art. 2 Oggetto dell'Accordo Quadro

2.1 L'Università UNINETTUNO e ASSIDIPOST si impegnano a collaborare per la formazione dei Quadri e Dirigenti del Gruppo Poste Italiane e degli iscritti a Assidipost-Federmanager nelle materie giuridiche economiche, manageriali e qualsiasi altra materia di formazione avanzata, di interesse dell'Associazione.

L'UNINETTUNO e l'Associazione, provvedono, in maniera coordinata e sulla base di successivi protocolli in attuazione del presente Accordo Quadro, a predisporre e fornire le attività di servizi ed assistenza di formazione avanzata.

In Particolare, L'UNINETTUNO provvederà a mettere a disposizione:

- La piattaforma didattica per la fruizione telematica interattiva dei corsi;
- Il modello psico-pedagogico;
- Le strutture organizzative;
- La gestione e supervisione dei percorsi di apprendimento e insegnamento a distanza;
- L'attività di tutoraggio on line;

- Organizzare e regolare lo svolgimento delle verifiche e degli assessment;
- Provvedere alla supervisione didattica;
- L'attestazione dei Crediti Formativi Universitari (CFU)

In Particolare, l'Associazione avrà la facoltà di mettere a disposizione le proprie risorse e strutture con le seguenti dotazioni:

- Collegamenti veloci ad Internet;
- Strumenti informatici multimediali di tipo avanzato;
- Strumentazione per audioconferenza e videoconferenza;

L'Associazione coopererà con UNINETTUNO per la definizione dei bisogni formativi dei Dirigenti iscritti al fine di pianificare e progettare i moduli e le attività di formazione a distanza.

2.2 Le Parti definiranno nei protocolli operativi successivi particolari agevolazioni economiche da riservare ai Dirigenti e Quadri associati Assidipost-Federmanager.

Art. 3 Responsabili

3.1 I responsabili della attuazione delle attività previste del presente Accordo Quadro saranno il Presidente dell'UNINETTUNO la Prof.ssa Maria Amata Garito e il Segretario Generale dott. Lorenzo Urbano per l'Associazione.

Art. 4 Durata

4.1 La collaborazione nel tempo è condizione essenziale affinché sia realizzata la continuità nel servizio fornito agli studenti iscritti.

4.2 Il presente Accordo Quadro avrà pertanto durata di tre anni dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per analogo periodo di tempo previo accordo scritto da scambiarsi tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza. E' fatto in ogni caso salvo per le Parti il diritto di recedere in ogni momento dal presente Accordo Quadro con preavviso di almeno 2 mesi da comunicarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 5 Obbligo di riservatezza

5.1 Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di trasferimento, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie e dati, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati

e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto.

5.2 In Particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti, in persona come sopra, si obbligano a:

- non comunicare e/o divulgare a terzi l'esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni;
- proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria;
- consentire l'accesso e l'uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente contratto.

5.3 Ciascuna Parte, come sopra rispettivamente rappresentata, si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente nell'ambito delle finalità e dei limiti di cui al presente Accordo Quadro, salvo preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

5.4 Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare:

- essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione;
- essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso;
- essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui l'Autorità di vigilanza e controllo; in tal caso l'altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate;
- essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza;
- l'avvenuto consenso alla sua divulgazione.

5.5 L'Associazione si impegna a mantenere il più assoluto riserbo in merito ai termini ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro. Qualsiasi comunicazione inerente la procedura in corso, il presente Accordo Quadro dovrà essere previamente concordata tra le Parti.

Art. 6 Controversie – Clausola compromissoria

6.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente Accordo Quadro.

6.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere amichevolmente una soluzione transattiva, qualsiasi controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice di Procedura Civile Italiano.

6.3 L'arbitrato avrà luogo in Roma. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri: un arbitro sarà nominato dall'Università Telematica Internazionale

UNINETTUNO, un altro sarà nominato dall'Associazione. Gli arbitri nominati provvederanno a nominare il terzo arbitro che fungerà da Presidente. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo sulla nomina del terzo arbitro, questo sarà designato dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 7 Privacy

7.1 Le Parti dichiarano di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro esclusivamente per le finalità del medesimo mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

7.2 Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'UNINETTUNO e l'Associazione.

7.3 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e prestano il loro consenso per il relativo trattamento, nelle forme e nei limiti di quanto disposto nel comma precedente.

Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO"

(Il Magnifico Rettore/Presidente)


Prof.ssa Maria Amata Garito



ASSIDIPOST- Federmanager

Il Segretario Generale

Dott. Lorenzo Urbano



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le Parti approvano espressamente tutti gli articoli e le clausole del presente Accordo Quadro, in particolare, le clausole stabilite negli articoli 2, 4, 6, 7.

Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO"

(Il Presidente)

Prof.ssa Maria Amata Garito



ASSIDIPOST Federmanager

Il Segretario Generale

Dott. Lorenzo Urbano